

Pubblicato il 27/04/2022

N. 05133/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00285/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2022, proposto da
COMUNITÀ ROMAGNA ODV SERVIZI PER LA SOLIDARIETÀ, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Riccardo Sabadini, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Elia
Barbieri in Roma, via Emilia n.88;

contro

- FONDAZIONE ONC – Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di
Servizio per il Volontariato, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, viale Liegi 32;

nei confronti

VOLONTAROMAGNA ODV, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Beleffi, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 130/2021 del 17.12.2021 ed il provvedimento prot. n. 135/2021 del 29.12.2021 con cui è stato comunicato il diniego di accesso agli atti del Progetto della controinteressata richiesto dai ricorrenti con PEC del 17.11.2021;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

e per l'accertamento e la declaratoria

- del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, C.P.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Onc – Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato, e di VolontaRomagna Odv;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 7 gennaio 2022 e depositato il 13 gennaio 2022 la ricorrente Comunità Romagna ODV ha esposto che in data 30 gennaio 2021 sul sito della Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo) veniva pubblicato l'annuncio che erano aperte le Procedure per il CSV Sardegna e il CSV Romagna, ossia per l'accreditamento di un *Centro di servizio per il volontariato* (CSV) nei relativi territori, ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 101, comma 6 terzo periodo, del **Codice del Terzo settore** (d.lgs 117/2017) con termine per la presentazione delle candidature fino al 30 luglio 2021.

La Fondazione ONC, nella predetta qualità di Organismo Nazionale di Controllo, ha dunque indetto una procedura finalizzata alla selezione di una

associazione riconosciuta del terzo settore da accreditare quale Centro di servizio per il volontariato della Romagna, per l'ambito territoriale delle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini.

Con propria delibera del 27 gennaio 2021, la Fondazione ONC ha inoltre stabilito le modalità di attuazione della suddetta previsione normativa, secondo la procedura del bando.

Hanno partecipato alla selezione, presentando ciascuno un proprio progetto, la ricorrente Comunità Romagna ODV e la controinteressata Volontaromagna ODV.

Esponde poi la ricorrente che in data 9 novembre.2021, con uno scarno comunicato notificato per PEC e pubblicato tal quale sul sito della Fondazione ONC, veniva reso noto che all'esito della procedura risultava accreditata la controinteressata Volontaromagna ODV con un punteggio di 85,76/100, mentre alla ricorrente era attribuito il punteggio di 77,42/100; e che nessun altro dato o informazione era fornita né era reperibile sul sito, non essendo in alcun modo ricavabili le motivazioni di tale risultato.

Pertanto in data 17 novembre 2021 la ricorrente notificava alla Fondazione ONC una richiesta di accesso agli atti *“al fine di premettere la valutazione della difesa dei propri diritti nelle sedi giudiziali competenti e valutare un possibile ricorso”* e, stante il silenzio serbato dalla Fondazione, la ricorrente inviava una diffida il 6 dicembre 2021.

Riferisce la ricorrente che in data 17 dicembre 2021 giungeva la risposta della Fondazione la quale – premettendo di non essere soggetta alla L. 241/1990 – accoglieva soltanto parzialmente la richiesta di accesso agli atti e in particolare:

- esponeva che le due delibere oggetto della richiesta di accesso agli atti erano pubblicate sul proprio sito e dunque disponibili alla ricorrente;
- rifiutava di rendere disponibile tutta la documentazione afferente alla controinteressata opponendo *“che contiene informazioni riservate la cui diffusione potrebbe risultare pregiudizievole”*;

- forniva tre documenti ritenuti dalla ricorrente del tutto generici ed inutili in quanto meri estratti, non firmati, privi della certezza della loro conformità agli originali; nonché la delibera dell'OTC [Organo Territoriale di Controllo di Bologna] riportata su carta della Fondazione come estratto e non firmata;
- in ultimo forniva la sola graduatoria dei punteggi, ma priva delle motivazioni e delle valutazioni poste a base del differente punteggio attribuito ai concorrenti progetti;

La ricorrente pertanto inviava una nuova diffida il 20 dicembre 2021 alla quale la Fondazione ha risposto con nota prot. 135/2021 del 29 dicembre 2021 ribadendo di non essere soggetta alla L.241/1990 e negando conseguentemente l'accesso.

1.2. In data 7 febbraio 2022 si è costituita in giudizio la Fondazione ONC depositando atto di costituzione di mera forma; successivamente ha depositato documenti e una memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

1.3. In data 25 febbraio 2022 si è costituita in giudizio anche la controinteressata Volontaromagna ODV, la quale ha depositato una memoria con la quale si è opposta all'accesso relativamente al proprio progetto per ragioni di riservatezza.

1.4. Successivamente la ricorrente e la Fondazione ONC hanno anche depositato memorie di replica.

1.5. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022, dopo discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Preliminarmente può soprassedersi dall'esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Fondazione Onc per l'asserito difetto di notifica del ricorso alla controinteressata, fondata sull'assunto che l'indirizzo pec di VolontaRomagna ODV, utilizzato dalla ricorrente ai fini della notifica, non sarebbe presente in alcun registro pubblico (ReGInde, PP.AA., Inipecc, Ipa o altri).

La controinteressata, infatti, si è costituita in giudizio, così sanando ogni eventuale vizio di notifica.

3. Nel merito va prioritariamente delibata la controversa questione relativa all'assoggettabilità, o meno, della Fondazione ONC alla legge n. 241/90 – e per quanto qui rileva alle norme che regolamentano il diritto di accesso – avendo la resistente al riguardo opposto:

- di non essere soggetta alle norme sull'accesso di cui alla legge n. 241/1990;
- di avere ciononostante consentito l'accesso agli atti richiesti dalla ricorrente, ad eccezione, però, della documentazione afferente al progetto della controinteressata VolontaRomagna ODV, attesa l'opposizione da quest'ultima manifestata e motivata con ragioni di riservatezza;
- che a quest'ultimo riguardo l'accesso di cui alla legge n. 241/1990 – senza recesso circa la ritenuta inapplicabilità nei confronti della Fondazione ONC – riconosce, ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. d), la riservatezza come limite al diritto di accesso e che, nel caso in esame, i dati sensibili della controinteressata costituirebbero un limite anche all'accesso c.d. difensivo, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 24.

3.1. Sostiene la resistente Fondazione ONC di essere, ai sensi dell'art. 64 del **Codice del Terzo settore**, *“una fondazione con personalità giuridica di diritto privato”* che *“gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del Codice del Terzo settore e del Codice civile”* e che, ai sensi della stessa disposizione, svolge funzioni di indirizzo e controllo dei CSV.

Questi ultimi sono anch'essi enti di diritto privato (del terzo settore) che, ai sensi dell'art. 63 del Codice, hanno la finalità *“di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d)”*.

Se ne ricaverebbe, già dal dato normativo, che la Fondazione ONC svolge funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV e che amministra il FUN (fondo unico nazionale), alimentato dalle fondazioni di origine bancaria, sicché essa svolgerebbe le proprie funzioni in un sistema costituito da soggetti privati autonomi che operano all'interno del c.d. Terzo settore.

Più nel dettaglio, il Codice non avrebbe istituito un "servizio pubblico", ma una disciplina volta a favorire l'organizzazione di una rete di centri e di servizi a favore del volontariato. Le risorse destinate a tale scopo (Fondo Unico Nazionale - FUN), d'altra parte, derivano dalle fondazioni bancarie e sono incerte nell'*an* e nel *quantum*, in quanto dipendono dai proventi della gestione del patrimonio delle fondazioni medesime, che variano di anno in anno in relazione al rendimento degli investimenti; e ciò impone alla Fondazione ONC di effettuare una programmazione, anche pluriennale, in grado di assicurare la presenza e l'operatività dei CSV. A tal riguardo, l'assenza di risorse stabili e certe contribuirebbe ad escludere il carattere pubblicistico dell'attività della Fondazione e del settore in cui questa opera.

3.2. In definitiva, la Fondazione resistente sostiene di essere un ente di diritto privato, posto a capo di un sistema organizzato di soggetti privati che svolgono attività di natura privata; ed in tale contesto si collocherebbe la procedura per cui è causa, la quale avrebbe anch'essa natura privatistica.

Deduce al riguardo che la procedura comparativa, quale quella per cui è causa, - indetta per l'accreditamento di un *Centro di servizio per il volontariato* (CSV) - è infatti bandita da un soggetto privato, ed è volta a selezionare un altro soggetto privato che opererà nell'ambito di rapporti, come sopra definiti, di natura privatistica.

Detta procedura realizzerebbe quindi, in concreto, il principio di sussidiarietà orizzontale in quanto, attraverso questa, l'ente controllore del sistema dei CSV e gestore del FUN all'interno del mondo del volontariato seleziona i soggetti preposti ai singoli ambiti territoriali (nel caso in esame, la Romagna). Si realizzerebbe così un'effettiva autorganizzazione della società civile.

Deduce, infine, che il carattere privatistico della procedura non sarebbe smentito, né dalla giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dall'art. 66, comma 3, del Codice), né dai principi di pubblicità e trasparenza che la governano (previsti dall'art. 64, comma 5, lett. i) del Codice).

Quanto al primo profilo, tenuto conto che la procedura selettiva si svolge in un contesto, come quello del Terzo settore, improntato alla cura di interessi generali, la resistente dà atto che sussistono i presupposti per il radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo; tuttavia ciò non escluderebbe, a suo avviso, la connotazione privatistica della procedura a fronte delle considerazioni sopra svolte.

Quanto al secondo profilo, il carattere privatistico della selezione escluderebbe, in radice, l'applicabilità alla stessa delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 (comprese quelle in materia di accesso), mentre i principi di *imparzialità, pubblicità e trasparenza* che la norma ritiene alla stessa applicabili rappresenterebbero, a ben vedere, l'espressione dei generali principi civilistici di buona fede e correttezza che reggono tutte le selezioni di natura privata (per esempio i cosiddetti concorsi privati espletati da imprese su base volontaria per l'assunzione di personale). Pertanto, il carattere privato della procedura in esame non sarebbe incompatibile con l'applicazione alla stessa dei principi di trasparenza e pubblicità, che dovrebbero essere declinati alla stregua dei generali principi civilistici sopra richiamati.

4. Il Collegio non ritiene di condividere la superiore tesi.

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. e), l. n. 241 del 7 agosto 1990, nel concetto di “pubblica amministrazione” tenuta a concedere l'accesso ai documenti amministrativi rientrano tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato, *limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.*

Orbene la Fondazione ONC è l'Organismo Nazionale di Controllo su Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) istituita dall'art. 64 del d.lgs 117/2017 il quale stabilisce:

“1. L'ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV.

3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. ...

5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:

a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa individuate (il FUN: fondo unico nazionale (istituito dal Capo II Dei centri di servizio per il volontariato – D.lgs. 117/17

b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11;

c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3;”

.....

i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche soci”.

Dal dato normativo se ne ricava che l'ONC è istituita con Decreto ministeriale al fine di svolgere, *per finalità di interesse generale*, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV e che nello svolgimento di dette attività essa è tenuta *ad individuare “criteri obiettivi ed imparziali”* nonché *“procedure pubbliche e trasparenti”* di accreditamento dei CSV.

Ora è vero che l'articolo in esame, pur essendo mosso dalla ineludibile finalità di garantire la scelta imparziale e trasparente dei CSV da accreditare, reca solo principi di carattere generale; e tuttavia la ragion d'essere degli enti del terzo settore risiede proprio nell'erogazione di servizi di interesse generale., in

ossequio al sopra richiamato principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4, Cost.).

Orbene, venendo in rilievo un'attività inerente la funzione pubblica, la norma ha quindi stabilito la obbligatorietà del ricorso alle procedure comparative per l'imparziale e trasparente scelta degli CVS, procedimentalizzazione peraltro imposta dalla considerazione che la tutela della concorrenza è principio eurounitario cui deve uniformarsi sia l'attività legislativa sia quella amministrativa di ciascuno Stato nazionale.

Sicché laddove la norma richiede di individuare “criteri obiettivi ed imparziali” e di adottare “procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV”, non può necessariamente non rimandare a quelle regole di pubblicità preventiva e successiva sugli esiti delle procedure comparative e a quei principi di “trasparenza” introdotti nel nostro ordinamento dalla legge n. 190 del 2012 e attualmente regolati dal d. lgs. n. 33 del 2013 per il quale “La trasparenza è intesa come *accessibilità totale dei dati e documenti* detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

Se ne deve concludere, pertanto, che con riferimento almeno alla procedura comparativa qui di interesse, la Fondazione ONC sia soggetta alla normativa sull'accesso per garantire effettività ai canoni di imparzialità, trasparenza e pubblicità che detta procedura debbono informare, salvo svuotare di qualsiasi contenuto il dato normativo.

5. Va poi esaminata la questione relativa alla riservatezza opposta dalla controinteressata Volontà Romagna ODV.

La giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “*All'accesso defensionale, propedeutico alla tutela delle proprie ragioni in giudizio, è riconosciuta dall'ordinamento una tutela preminente atteso che, per espressa previsione normativa, l'interesse con esso perseguito, prevale anche su eventuali interessi contrapposti e, in*

particolare, su quello alla riservatezza dei terzi” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 8 settembre 2021, n.1972).

La giurisprudenza - sia pure con riferimento alla disciplina degli appalti - ha avuto modo di chiarire che l'ampliamento del segreto operato dall'art. 13, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006, pur costituendo un'ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990 — da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso ai documenti amministrativi sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di presentazione dell'offerta — trova un limite, tuttavia, ai sensi del comma 6, in vista della difesa in giudizio degli interessi del richiedente in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata l'istanza di accesso; più in generale è stato anche chiarito che il diritto di un concorrente ad una gara ad accedere agli atti della procedura prevale sul diritto alla riservatezza degli altri partecipanti e del resto colui che concorre all'aggiudicazione di un appalto pone — per evidenti ragioni di trasparenza — la propria documentazione a disposizione di tutti gli altri partecipanti, che hanno pieno diritto di conoscerla, fatta ovviamente eccezione per la documentazione effettivamente espressione di un segreto industriale (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I 20 aprile 2015 n. 963).

Si tratta, con tutta evidenza, di principi mutuabili in ogni caso di procedura comparativa, dovendosi convenire che laddove *“Le esigenze di tutela della segretezza e riservatezza sono recessive rispetto al diritto di accesso difensivo, disciplinato dalla legge n. 241/1990, è necessario procedere a verificare gli interessi in gioco per dirimere la contrapposizione”* (T.A.R., Lazio, Roma, Sez. II, 1° settembre 2021, n.9463).

Ebbene. nel caso in esame VolontaRomagna ODV non ha evidenziato in modo specifico e circostanziato la presenza di eventuali segreti tecnici e commerciali nella documentazione relativa al proprio progetto, essendosi limitata genericamente ad affermare che *“Nella documentazione a cui si domanda,*

del tutto genericamente, l'accesso è contenuto, evidentemente, il progetto -il piano industriale- presentato dell'odierna convenuta, con l'esatta specificazione delle attività da realizzare nell'ambito dell'affidamento da parte di Fondazione ONC. Si tratta, come chiunque può agevolmente comprendere, di documentazione riservata, che non può essere divulgata, tantomeno può essere visionata da un soggetto, l'odierna ricorrente, che è appunto una diretta concorrente dell'odierna convenuta”.

A ciò consegue che in capo a VolontaRomagna ODV neppure astrattamente si configura un'esigenza di tutela della riservatezza la quale, in ogni caso, recederebbe rispetto all'interesse alla difesa processuale fatto valere dalla ricorrente ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

6. Tutto ciò premesso e rilevato, può infine essere esaminato il merito del ricorso, che è fondato.

6.1. Il diritto di accesso in funzione difensiva è garantito dall'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, che, nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, prevede, con una formula di portata generale, che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

È anche vero che la medesima norma - come successivamente modificata tra il 2001 e il 2005 (art. 22 l. n. 45/2001, art. 176, comma 1, d.lgs. n. 196/2003 e art. 16 l. n. 15/2005) - specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5153).

Orbene nel caso in esame non vi è dubbio che l'istante vanta un interesse personale, concreto ed attuale alla ostensione, corrispondente ad una posizione giuridica qualificata, siccome derivante dalla comunicazione del 9 novembre 2021 con la quale la Fondazione ONC ha comunicato l'esito della procedura comparativa, e dalle impugnate note prot. n. 130/2021 del 17 dicembre 2021 e prot. n. 135/2021 del 29 dicembre 2021 con cui è stato comunicato il diniego di accesso agli atti richiesto dai ricorrenti con PEC del

17 novembre 2021; diritto all'ostensione che, come noto, prescinde dal requisito della strumentalità rispetto alle connesse ed eventuali iniziative giudiziarie conseguenti (cfr. Cons, Stato, Sez. III, n. 116/2012), potendo essere tutelato di per sé ed in via autonoma (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2018, n.6444).

6.2. Orbene, la Fondazione ONC ha trasmesso alla ricorrente e depositato in giudizio alcuni documenti contenenti i criteri e i relativi punteggi attribuiti, e tuttavia da detti documenti non emerge quale soggetto (individuale o collegiale), e dotato di quali competenze, abbia operato detta valutazione comparativa; e in quali verbali siano consacrate dette valutazioni.

Non risulta pertanto ostesa tutta la documentazione richiesta, non essendo pubblicati né *aliunde* accessibili:

- le delibere e/o i provvedimenti relativi all'affidamento dell'incarico per la redazione del bando, eventualmente anche affidato a propri uffici;
- le delibere e/o i provvedimenti aventi ad oggetto la composizione e la nomina dei singoli membri di commissione di gara;
- il verbale o i verbali delle sedute della commissione (di insediamento, di analisi e valutazione dei progetti concorrenti, di scelta del soggetto da accreditare) con le relative motivazioni;
- il progetto concorrente presentato dalla controinteressata.

L'istanza di accesso formulata dalla ricorrente non è quindi generica, avendo ad oggetto specifici atti la cui conoscenza appare indispensabile ai fini della valutazione dell'operato della Fondazione ONC nel rispetto dei canoni di imparzialità, trasparenza e pubblicità delineati dalla legge ed è altresì motivata con riferimento a finalità difensive.

7. Conclusivamente - ritenuta l'istanza di accesso agli atti pertinente con il diritto di difesa della ricorrente - il ricorso deve essere accolto, e per l'effetto va annullato il diniego opposto dalla Fondazione ONC e va correlativamente affermato il diritto della ricorrente all'accesso documentale per cui è causa, in relazione alla documentazione indicata nella parte motiva e nei sensi sopra

esposti, mediante esame integrale ed estrazione di copia dei relativi documenti.

Con condanna della Fondazione ONC a porre in essere le dovute attività consequenziali entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, stante la novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto così dispone:

- annulla il diniego impugnato e dichiara il diritto della ricorrente all'accesso alla documentazione indicata in parte motiva e nei termini ivi specificati;
- ordina alla Fondazione ONC di consentire alla ricorrente l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia della documentazione ostesa, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Referendario

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO